

# TI\_GERICHTE 30.2003.147 vom 4. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.147](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.147)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.147 du 4 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.147 del 4 agosto 2003

## Erwägungen

### E. 2

prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere " illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo \_\_\_\_\_ , di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace " (cfr. la decisione impugnata, con rinvio alla denuncia presentata dal proprietario del fondo in rassegna); che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, lamentando che alla data e ora indicate nella denuncia – il 13 dicembre 2002, alle ore 17.40 – l'automobile predetta "era posteggiata in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ posteggio privato del salone \_\_\_\_\_ dove mi trovavo" (osservazioni del 2 gennaio 2003, cui il ricorso rinvia); che tale circostanza è stata confermata dalla deposizione scritta resa dallo stesso \_\_\_\_\_ il 28 gennaio 2003, secondo cui la ricorrente "il giorno 13 dicembre 2002 alle 17.40 era nel mio salone da parrucchiere a \_\_\_\_\_ e la sua autovettura \_\_\_\_\_ era posteggiata sul posteggio privato in via \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_" (dichiarazione allegata alle osservazioni del 28 gennaio 2003); che raffrontando le dichiarazioni del denunciante con la versione fornita dalla ricorrente, suffragata dalla testimonianza scritta appena evocata, questo giudice non riesce a pervenire al convincimento che l'insorgente sia effettivamente incorsa nel reato indicato nella decisione impugnata; che del resto anche la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado; che, persistendo dubbi e incertezze, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall'addebito; che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali; per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , – Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_ . Il giudice: \_\_\_\_\_ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.